REPUBBLICA ITALIANA

RegioneLombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 18 DICEMBRE 2006

1º SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2006 - N. 29 (1.3.3)
Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali . . 3

Anno XXXVI - N. 253 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

1.3.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Enti locali / Circoscrizioni comunali e provinciali

(BUR2006021) (1.3.3)

Legge regionale 15 dicembre 2006 - n. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
OGGETTO DEL TESTO UNICO

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente testo unico riunisce le disposizioni regionali in materia di istituzione di nuovi comuni, mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, nonché di promozione e coordinamento delle iniziative per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

TITOLO II
CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente titolo, in attuazione dell'articolo 133 della Costituzione e dell'articolo 65, secondo comma, dello Statuto regionale, disciplina i presupposti e le procedure da osservare nell'istituzione di nuovi comuni e nella fusione di quelli esistenti, nella modifica delle circoscrizioni territoriali e della denominazione dei comuni, nonché nell'esercizio di ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali.

Art. 3
(Coordinamento e pubblicizzazione delle informazioni)

1. Al fine di contribuire ulteriormente alla promozione ed alla diffusione dei processi di ridisegno istituzionale, funzionale e territoriale dei comuni lombardi, la Regione garantisce l'accesso degli enti locali a tutte le banche dati regionali e tutela la massima circolazione delle informazioni.

CAPO II
Individuazione delle tipologie

Art. 4
(Istituzione di nuovi comuni)

1. L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo a seguito:

a) della fusione di due o più comuni contigui;

b) della istituzione, in uno o più comuni, di una o più borgate del comune o di più comuni, quando le condizioni dei luoghi non lo sconsiglino e sempreché il nuovo comune non abbia popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la costituzione del nuovo comune non comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano al di sotto di tale limite;

c) di scorporo da aree d'intensa urbanizzazione site nell'area metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 5
(Mutamento delle circoscrizioni comunali)

1. Al mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni si procede nei casi di:

a) aggregazione di un comune ad altro comune contiguo;

b) distacco di una frazione o borgata da un comune e sua aggregazione ad un comune contiguo;

c) ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio di altro comune contiguo;

d) rettifica dei confini.

Art. 6
(Mutamento delle denominazioni comunali)

1. La denominazione dei comuni può essere modificata in seguito al mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale ovvero quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

CAPO III
Disposizioni procedurali

Art. 7
(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, è esercitata nelle forme previste dallo Statuto della Regione.

2. Ai fini della presente legge, per le proposte di iniziativa popolare si applicano le disposizioni della legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 (Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi ed altri atti della regione).

3. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa popolare, i consigli comunali, con deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati, o la maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate, interessati all'adozione di uno dei provvedimenti previsti dagli articoli precedenti, possono presentare richiesta alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura; le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.

4. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 3, la Giunta regionale verifica i requisiti formali della richiesta stessa, e, qualora deliberi di dar corso alla medesima, presenta il relativo progetto di legge.

5. Ciascun progetto di legge è accompagnato da una relazione che pone in evidenza le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che lo giustifichino.

Art. 8
(Pareri)

1. I progetti di legge per la istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sono trasmessi, per la formulazione del parere di merito con deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati, ai consigli comunali interessati che non si siano già espressi a norma dell'articolo 7, comma 3; la trasmissione dei progetti di legge di iniziativa popolare è effettuata successivamente alla dichiarazione di ammissibilità degli stessi da parte dell'Ufficio di Presidenza a norma degli articoli 9 e 12 della l.r. 1/1971.

2. I progetti di legge sono altresì trasmessi al consiglio provinciale territorialmente competente, nonché, qualora si tratti di un comune montano, all'assemblea della comunità montana nel cui ambito territoriale lo stesso ha sede, per la formulazione del rispettivo parere di merito.

3. I pareri di cui ai commi 1 e 2 debbono essere resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si intendono favorevoli.

Art. 9
(Decisione del Consiglio regionale e referendum consultivo)

1. Decorsi i termini di cui all'articolo 8, il progetto di legge ed

i pareri pervenuti sono esaminati dalla commissione consiliare competente che li trasmette con propria relazione al Consiglio regionale.

2. L'effettuazione del referendum, ai fini di quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione e dall'articolo 65, secondo comma, dello Statuto della Regione, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della commissione consiliare competente.

3. La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati da modifiche territoriali salvo che, per le caratteristiche dei gruppi presenti sul territorio degli stessi, dei luoghi, delle infrastrutture e delle funzioni territoriali, nonché per la limitata entità della popolazione o del territorio, rispetto al totale, si possano escludere dalla consultazione le popolazioni che non presentino un interesse diretto e qualificato alla variazione territoriale.

4. I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

5. Nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto ai sensi della legislazione vigente siano in numero inferiore a quindici il Consiglio regionale può stabilire che le consultazioni avvengano mediante convocazione presso la sede del comune interessato degli elettori ai quali deve comunque essere garantita la segretezza del voto.

6. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti non si fa luogo a referendum.

7. La data di effettuazione del referendum è fissata, previa intesa con il competente organo statale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, da comunicarsi ai presidenti delle corti d'appello e delle commissioni elettorali mandamentali interessati.

8. Qualora l'iniziativa legislativa sia esercitata ai sensi della l.r. 1/1971, il termine di tre mesi, entro il quale il progetto di legge deve essere iscritto nel calendario dei lavori del Consiglio regionale, decorre dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo.

9. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo III della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia – Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni), escluse comunque le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 17, comma 6, di detta legge.

Art. 10
(Adempimenti per il procedimento legislativo)

1. I pareri di cui all'articolo 8 e i risultati del referendum di cui all'articolo 9 sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio regionale, alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

CAPO IV
Funzioni delle province e delle comunità montane

Art. 11
(Successione nei rapporti)

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali sono regolati dalla provincia competente per territorio, o, qualora si tratti di comuni montani, dalla comunità montana nel cui ambito territoriale ha sede il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulti ampliata, nell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Nei casi previsti dagli articoli 4 e 5, il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratte al comune di origine.

3. È altresì trasferita, a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio, al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulti ampliata, una quota proporzionale del personale del comune d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.

4. I provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni d'origine restano in vigore sino a quando non provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata.

Art. 12
(Coordinamento e provvedimenti sostitutivi)

1. Le province e le comunità montane trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 8 e 11.

2. Qualora le province e le comunità montane non adempiano all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 11, i relativi provvedimenti, previa diffida e assegnazione di un termine a provvedere, vengono assunti dalla Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente.

Art. 13
(Rapporti finanziari)

1. Le spese sostenute dalle province o dalle comunità montane per lo svolgimento delle funzioni disposte dalla presente legge sono a totale carico della Regione; a tal fine, nello stato di previsione della spesa dei singoli bilanci regionali di competenza è iscritto apposito stanziamento tra le spese correnti, al cui finanziamento si provvede con le entrate ordinarie della Regione.

2. La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla Giunta regionale, su richiesta e d'intesa con la provincia e la comunità montana interessata.

TITOLO III
CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

Art. 14
(Ambito di applicazione)

1. Il presente titolo regola l'esercizio della attività di promozione e di coordinamento regionale delle iniziative dei comuni dirette alla istituzione di nuove province, nonché alla revisione delle circoscrizioni provinciali esistenti, così come previsto dall'articolo 133 della Costituzione e dall'articolo 21 del d.lgs. 267/2000.

CAPO I
Istituzione di nuove province

Art. 15
(Iniziativa)

1. L'iniziativa di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, diretta all'istituzione di nuove province, spetta a ciascuno dei comuni destinati ad essere ricompresi nell'istituenda provincia.

2. L'iniziativa può esplicarsi a norma delle procedure di cui al presente capo, se viene assunta da un numero di comuni non inferiore a un terzo di quelli ricompresi nell'area territoriale della nuova provincia.

Art. 16
(Deliberazioni dei consigli comunali proponenti)

1. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione assunta dai consigli comunali proponenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le deliberazioni consiliari, oltre a rispondere ai criteri di cui all'articolo 21 del d.lgs. 267/2000, devono contenere:

a) l'elenco dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale della nuova provincia;

b) l'indicazione della popolazione dell'area interessata, secondo i dati ISTAT, riferiti al mese di dicembre dell'anno precedente;

c) l'individuazione del comune capoluogo, sede della nuova provincia;

d) la delimitazione cartografica su scala 1:10.000 della provincia.

Art. 17
(Atti di adesione all'iniziativa)

1. Le deliberazioni dei comuni promotori dell'iniziativa sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale il quale, entro trenta giorni dalla loro ricezione, provvede alla loro trasmissione agli altri comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 2, lett. a), che non hanno promosso l'iniziativa.

2. Tali comuni sono tenuti a pronunciarsi circa l'adesione o meno all'iniziativa entro centottanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse ai sensi del comma 1.

3. La deliberazione di adesione non è valida se contiene osservazioni, specificazioni, condizioni o comunque elementi innovativi rispetto alla proposta.

Art. 18
(Parere della Regione)

1. Il Presidente della Giunta regionale esamina il contenuto delle deliberazioni richieste a norma dell'articolo 17 e, verificato che le deliberazioni favorevoli abbiano ottenuto l'adesione della maggioranza dei comuni interessati, che rappresentino altresì la maggioranza della popolazione complessiva del territorio dell'istituenda nuova provincia, trasmette la proposta al Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale esprime con deliberazione il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, entro il termine perentorio di sessanta giorni.

3. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, è trasmessa ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

CAPO II
Revisione delle circoscrizioni provinciali

Art. 19
(Iniziativa)

1. L'iniziativa diretta al mutamento delle circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, spetta al comune il cui territorio sia ubicato sul confine interprovinciale, ovvero sia limitrofo ad esso.

2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione del consiglio comunale interessato, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 20
(Trasmissione delle deliberazioni comunali)

1. Le deliberazioni con le quali i comuni intendono passare ad altra circoscrizione provinciale, a norma dell'articolo 19, sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale, che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all'articolo 21 del d.lgs. 267/2000, le trasmette al Consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni.

Art. 21
(Deliberazione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale esprime, con deliberazione, il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione.

2. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

CAPO III
Disposizioni comuni

Art. 22
(Inammissibilità delle iniziative)

1. L'iniziativa per la costituzione di una nuova provincia non è ammessa allorché la popolazione della medesima sia inferiore al limite minimo di duecentomila abitanti.

2. È altresì preclusa l'iniziativa finalizzata al mutamento delle circoscrizioni provinciali, nei casi in cui il passaggio di un comune ad altra circoscrizione provinciale determini la diminuzione della popolazione della provincia preesistente al di sotto della soglia minima di duecentomila abitanti.

3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati qualora ricorrano obiettive ragioni giustificative, da indicarsi specificatamente nelle deliberazioni comunali con le quali viene assunta l'iniziativa, nonché nel parere reso dalla Regione.

Art. 23
(Referendum consultivo)

1. Il Consiglio regionale, in attuazione dell'articolo 65 dello Statuto, può, se ne ravvisa la necessità, indire referendum consultivo tra le popolazioni interessate.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI, ABROGATIVE E FINANZIARIE

Art. 24
(Abrogazioni)

1. Le leggi indicate nell'allegato A sono abrogate. Sono altresì abrogati:

a) il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);

b) la lett. a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche a leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico).

2. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi di cui all'allegato A, nonché gli atti adottati sulla base delle leggi stesse, permangono e restano validi. Tali leggi continuano inoltre ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi attuativi ancora in corso.

3. Le leggi indicate nell'allegato B restano in vigore. Restano pure valide e confermate le modifiche apportate dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali) all'articolo 25 della l.r. n. 34/1983.

Art. 25
(Norma finanziaria)

1. Alle spese sostenute dalle province o dalle comunità montane per l'esercizio delle funzioni in materia di istituzione di nuovi comuni, mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali di cui all'articolo 13, si provvede con le risorse appositamente stanziate all'UPB 7.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 15 dicembre 2006

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/276 del 5 dicembre 2006)

ALLEGATO A

LEGGI ABROGATE

	L.R.	*TITOLO*
1	l.r. 30 luglio 1976, n. 20	Mutamento della denominazione del comune di Vallio in provincia di Brescia in quello di Vallio Terme
2	l.r. 24 gennaio 1978, n. 14	Aggregazione al comune di Busto Garolfo della frazione Olcella attualmente facente parte dei comuni di Arconate e di Dairago
3	l.r. 24 gennaio 1978, n. 15	Aggregazione del villaggio San Giuseppe del comune di Pieve Fissiraga al comune di Sant'Angelo Lodigiano
4	l.r. 24 gennaio 1978, n. 16	Distacco della borgata Costa Bella dal comune di Marchirolo e relativa aggregazione al comune di Marzio
5	l.r. 24 gennaio 1978, n. 17	Distacco della zona agricola compresa nel foglio n. 33 – sezione 2a – del comune di Morbegno e relativa aggregazione al comune di Albaredo
6	l.r. 24 gennaio 1978, n. 18	Distacco contrada Lenna centro dal comune di Piazza Brembana e aggregazione al comune di Lenna (Bergamo)
7	l.r. 24 gennaio 1978, n. 19	Aggregazione al comune di Averara, previo distacco dal comune di Santa Brigida, della frazione Piazza mulini in provincia di Bergamo
8	l.r. 24 gennaio 1978, n. 20	Aggregazione, previo distacco dal comune di Valnegra, della contrada «L'oro» al comune di Lenna
9	l.r. 24 aprile 1978, n. 37	Modifica della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 20 – Aggregazione, previo distacco dal comune di Valnegra, della contrada denominata «L'Oro» al comune di Lenna, con la sostituzione della relazione descrittiva dei confini ad essa allegata
10	l.r. 24 aprile 1980, n. 42	Distacco della borgata Rescaldina del comune di Bernate Ticino e relativa aggregazione al comune di Boffalora Sopra Ticino
11	l.r. 10 maggio 1980, n. 55	Distacco dal comune di Bregnano dell'area identificata dai mappali 1191 – 1192 – 2821/A – 2821/B – 2821/C e relativa aggregazione al comune di Rovellasca
12	l.r. 26 maggio 1980, n. 63	Aggregazione della frazione Cadè dei comuni di San Giorgio di Mantova e di Bigarello al comune di Roncoferraro
13	l.r. 26 maggio 1980, n. 64	Distacco della frazione Frola dal comune di Piazzolo e conseguente aggregazione al comune di Olmo al Grembo
14	l.r. 18 gennaio 1982, n. 6	Distacco della zona denominata Strapozzo dal comune di Rovello Porro e relativa aggregazione al comune di Rovellasca
15	l.r. 5 maggio 1983, n. 38	Aggregazione della borgata Nuova Curnasco e di alcune aree limitrofe site in comune di Treviolo al comune di Bergamo
16	l.r. 27 giugno 1983, n. 52	Mutamento della denominazione del comune di Isolato, in provincia di Sondrio, in quella di Madesimo
17	l.r. 9 luglio 1984, n. 32	Distacco della borgata Boffalora dal comune di Gombito e relativa aggregazione al comune di Formigara, l.r. 2 dicembre 1973, n. 52
18	l.r. 8 settembre 1984, n. 46	Variazione delle circoscrizioni comunali di Caselle Lurani e Castiraga Vidardo, in provincia di Milano
19	l.r. 14 febbraio 1985, n. 10	Distacco del rione San Pietro dal comune di Cuasso al Monte e relativa aggregazione al comune di Porto Ceresio
20	l.r. 8 luglio 1989, n. 25	Distacco del territorio denominato Balossina dal Comune di Mezzana Bigli e relativa aggregazione al Comune di Sannazzaro de' Burgondi in Provincia di Pavia
21	l.r. 8 luglio 1989, n. 26	Modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Busto Garolfo e Dairago in Provincia di Milano
22	l.r. 9 settembre 1989, n. 38	Distacco del territorio compreso tra le Vie Campania, Circonvallazione, Papa Giovanni XXIII, Papa Pio XII, Piemonte, San Pietro, Don L. Sturzo, dal Comune di Villa Cortese, in Provincia di Milano, e relativa aggregazione al Comune di Busto Garolfo, in Provincia di Milano e distacco dal Comune di Busto Garolfo di n. 3 porzioni di territorio e relativa aggregazione al Comune di Villa Cortese, in provincia di Milano
23	l.r. 13 febbraio 1990, n. 12	Integrazione all'art. 1 della l.r. 9 settembre 1989, n. 38 concernente «Distacco del territorio compreso tra le vie Campania, Circonvallazione, Papa Giovanni XXIII, Papa Pio XII, Piemonte, San Pietro, Don L. Sturzo, dal Comune di Villa Cortese, in Provincia di Milano, e relativa aggregazione al Comune di Busto Garolfo in provincia di Milano, e distacco dal Comune di Busto Garolfo di n. 3 porzioni di territorio e relativa aggregazione al Comune di Villa Cortese, in provincia di Milano»
24	l.r. 7 settembre 1992, n. 28	Norme sulle circoscrizioni comunali
25	l.r. 24 maggio 1993, n. 15	Norme per la promozione ed il coordinamento delle iniziative per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l'istituzione di nuove province

	L.R.	TITOLO
26	l.r. 15 aprile 1995, n. 21	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Passirano, in provincia di Brescia e relativa aggregazione al comune di Ospitaletto, in provincia di Brescia
27	l.r. 15 aprile 1995, n. 22	Distacco di alcune porzioni di territorio dal comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Mediglia, in provincia di Milano. Distacco di alcune porzioni di territorio dal comune di Mediglia, in provincia di Milano e relativa aggregazione al Comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano
28	l.r. 15 aprile 1995, n. 23	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lacchiarella, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Basiglio, in provincia di Milano e distacco di una porzione di territorio dal comune di Basiglio, in provincia di Milano e relativa aggregazione al Comune di Lacchiarella, in provincia di Milano
29	l.r. 7 luglio 1997, n. 26	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Arconate, in provincia di Milano. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arconate, in provincia di Milano e relativa aggregazione al Comune di Busto Garolfo, in provincia di Milano
30	l.r. 7 luglio1997, n. 27	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Somaglia, in provincia di Lodi, e relativa aggregazione al comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Guardamiglio, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al Comune di Somaglia, in provincia di Lodi
31	l.r. 7 luglio 1997, n. 28	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Milano
32	l.r. 7 luglio 1997, n. 29	Distacco della frazione Mondiscia dal comune di Masciago Primo, in provincia di Varese, e relativa aggregazione al comune di Ferrera di Varese, in provincia di Varese
33	l.r. 7 luglio 1997, n. 30	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Arluno, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Santo Stefano Ticino, in provincia di Milano
34	l.r. 7 luglio 1999, n. 13	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Forcola, in provincia di Sondrio, e relativa aggregazione al comune di Ardenno, in provincia di Sondrio. Distacco di due porzioni di territorio dal comune di Ardenno, in provincia di Sondrio, e relativa aggregazione al Comune di Forcola, in provincia di Sondrio
35	l.r. 27 marzo 2000, n. 16	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rovato, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al comune di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia
36	l.r. 23 novembre 2001, n. 20	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Costa Masnaga, in provincia di Lecco, e relativa aggregazione al comune di Rogeno, in provincia di Lecco
37	l.r. 7 ottobre 2002, n. 21	Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Copiano, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al Comune di Vistarino, in provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Vistarino, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al Comune di Copiano, in provincia di Pavia
38	l.r. 7 ottobre 2002, n. 22	Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Sedriano, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al Comune di Arluno, in provincia di Milano
39	l.r. 7 ottobre 2002, n. 23	Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Remedello, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al Comune di Acquafredda, in provincia di Brescia
40	l.r. 7 ottobre 2002, n. 24	Distacco di una porzione di territorio denominata «Case Montini» dal Comune di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, e relativa aggregazione al Comune di Castegnato, in provincia di Brescia
41	l.r. 7 ottobre 2002, n. 25	Distacco della frazione Ponti dal Comune di Brembilla, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al Comune di Sedrina, in provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di territorio dal Comune di Zogno, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al Comune di Sedrina in provincia di Bergamo
42	l.r. 18 giugno 2003, n. 9	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rogeno, in provincia di Lecco, e relativa aggregazione al comune di Bosisio Parini, in provincia di Lecco
43	l.r. 24 marzo 2004, n. 6	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lazzate in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Lentate sul Seveso in provincia di Milano
44	l.r. 22 maggio 2004, n. 14	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Cesana Brianza, in provincia di Lecco e relativa aggregazione al comune di Bosisio Parini, in provincia di Lecco
45	l.r. 22 maggio 2004, n. 15	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Mulazzano, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al comune di Cervignano d'Adda, in provincia di Lodi. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Cervignano d'Adda, in provincia di Lodi e relativa aggregazione al Comune di Mulazzano in provincia di Lodi
46	l.r. 9 agosto 2004, n. 20	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Rea, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Travacò Siccomario, in provincia di Pavia

	L.R.	*TITOLO*
47	l.r. 9 agosto 2004, n. 21	Mutamento della denominazione del comune di Sant'Omobono Imagna, in provincia di Bergamo, in quella di Sant'Omobono Terme
48	l.r. 21 dicembre 2004, n. 37	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, e relativa aggregazione al comune di Rea, in provincia di Pavia
49	l.r. 1 febbraio 2005, n. 3	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Ossona, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Marcallo con Casone, in provincia di Milano
50	l.r. 1 febbraio 2005, n. 4	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Pavia e relativa aggregazione al comune di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia
51	l.r. 13 febbraio 2006, n. 4	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Costa Volpino, in provincia di Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Lovere, in provincia di Bergamo
52	l.r. 24 aprile 2006, n. 9	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia e relativa aggregazione al comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia. Distacco di una porzione di territorio dal comune di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia e relativa aggregazione al Comune di Bastida Pancarana, in provincia di Pavia
53	l.r. 20 luglio 2006, n. 15	Distacco di una porzione di territorio dal comune di Morbegno, in provincia di Sondrio e relativa aggregazione al comune di Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio

ALLEGATO B

LEGGI CHE RESTANO IN VIGORE

	L.R.	*TITOLO*
1	l.r. 29 novembre 2002, n. 29	Istituzione del comune di San Siro, mediante fusione dei comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como
2	l.r. 22 maggio 2004, n. 13	Istituzione del comune di Baranzate in provincia di Milano

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 2 della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 «Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario»

Art. 2
(Norme in materia di contenimento, razionalizzazione e accelerazione della spesa e in materia di entrata)

1. *...*

2. *Alla l.r. 5 giugno 1989, n. 20 «La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo» è apportata la seguente modifica:*

a) l'art. 3, come integrato dall'art. 1 della l.r. 9 dicembre 1994, n. 38, è così sostituito:

«Art. 3
(Progetti di cooperazione)

1. La Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 2, approva progetti di attività di cooperazione elaborati:

a) d'iniziativa propria, in collaborazione, ove necessario, con forze economiche, sociali e culturali;

b) su richiesta della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";

c) su iniziativa delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale di idoneità ai fini della cooperazione allo sviluppo.

2. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo la Regione può provvedere anche con risorse proprie.».

3. *Alla l.r. 8 maggio 1990, n. 34 «Inquadramento nel ruolo organico della Giunta regionale degli assegnisti operanti presso l'istituto Mario Negri di Milano ai sensi dell'art. 25 della legge 1 giugno 1977, n. 285» è apportata la seguente modifica:*

a) il comma 4 dell'art. 1 è così sostituito:

«4. La Regione Lombardia assicura l'erogazione di un contributo annuo a favore dell'istituto Mario Negri di Milano per l'attività di ricerca da questo svolta a favore della Regione stessa, a supporto delle funzioni da essa esercitate in materia di sanità.».

4. *Per l'attuazione di azioni umanitarie e di progetti di cooperazione di cui all'art. 3 della l.r. 5 giugno 1989, n. 20 «La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo» in presenza di situazioni di estremo bisogno o al verificarsi di incidenti, sinistri, calamità naturali o ambientali ed eventi bellici, anche al di fuori del proprio territorio, la Regione Lombardia può svolgere le seguenti azioni:*

a) organizzare ed incentivare l'attività di soccorso ed assistenza, anche mettendo a disposizione mezzi, beni e servizi destinati al soccorso, ed erogare contributi a favore dei soggetti colpiti e delle loro famiglie per le prime necessità, nonché a favore di enti pubblici, di organismi associativi e di volontariato, delle organizzazioni di cui alla legge n. 49/87, nonché di enti ed istituzioni private, assicurando il coordinamento delle iniziative avviate dagli stessi;

b) partecipare alla realizzazione di campagne informative per la raccolta di generi di prima necessità e di soccorso, di fondi e mezzi a beneficio delle popolazioni colpite ed all'acquisizione dei necessari spazi pubblicitari.

5. *La Giunta regionale, anche avvalendosi delle somme resesi disponibili in sede giudiziale o stragiudiziale a titolo di risarcimento di danni morali, determina i criteri per l'assegnazione e per la ripartizione tra i soggetti destinatari dei contributi di cui alla lettera a) del comma 4, in considerazione delle situazioni personali e familiari venutesi a creare a seguito dell'evento dannoso e individua la struttura di volta in volta competente per l'attuazione degli interventi.*

6. *Nel caso di interventi da effettuare all'estero si provvede all'acquisizione delle intese e alla definizione di programmi con le competenti amministrazioni statali.*

7. *È abrogata la l.r. 28 marzo 1994, n. 7 «Iniziative di solidarietà della regione Lombardia a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia».*

8. *Il comma 3 dell'art. 2 della l.r. 17 febbraio 1997, n. 2 «Istituzione di un ufficio a Bruxelles presso la sede dell'Unione Europea» è abrogato.*

9. *...*

10. *La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al comitato promotore per la costituzione della «Fondazione internazionale Luigi Di Liegro-ONLUS» un contributo di L. 50.000.000.*

11. *La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al consorzio «Nova Spes», limitatamente all'esercizio 1999, un contributo per spese di attività connesse al reinserimento lavorativo dei detenuti di L. 150.000.000.*

12. *Alla l.r. 24 maggio 1985, n. 48 «Contributi regionali alla fondazione Centro Lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura "Scuola di Minoprio"» sono apportate le seguenti modifiche:*

a) dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente art. 3 bis:

«Art. 3 bis
(Incremento patrimoniale)

1. Al fine di consentire il ripristino di un'adeguata condizione patrimoniale rispetto alle finalità statutarie della Fondazione "Centro Lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio'", la Regione contribuisce all'incremento del patrimonio nei limiti e nelle forme stabilite dal comma 2.

2. Subordinatamente all'approvazione delle modifiche alle disposizioni statutarie della Fondazione che consentano alla Regione l'assunzione della qualità di socio fondatore, la Giunta regionale delibera la partecipazione a tale titolo conferendo la somma di L. 1.500.000.000.».

13. *Alla l.r. 24 maggio 1985, n. 51 «Partecipazione della Regione Lombardia alla Fondazione delle Stelline» sono apportate le seguenti modifiche:*

a) il primo capoverso del comma 2 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale accerta che lo Statuto della Fondazione delle Stelline sia conforme alle norme di legge in materia e disponga, per la durata della Fondazione, quanto segue:»;

b) dopo la lett. i) del comma 2 dell'art. 2 è aggiunta la seguente lett. l):

«l) che i contributi di gestione a carico dei soci siano annualmente determinati con esclusione di ogni automatica rivalutazione.»

14. *Al fine di assicurare il costante monitoraggio sullo stato di attuazione del decentramento operato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e sui provvedimenti attuativi nonché la sua adeguata diffusione, la Giunta regionale stipula convenzioni con le università, l'istituto regionale di ricerca (IReR) ed altri centri di ricerca specializzati ed individua ogni altro intervento, con l'assunzione degli oneri conseguenti.*

15. *La Regione promuove ogni iniziativa utile ad avviare la realizzazione dello sportello unico di cui al capo IV del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi comprese quelle necessarie per l'attivazione della rete telematica di cui all'art. 23, comma 2 del decreto stesso.*

16. *La Giunta regionale, entro 90 giomi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative, ivi compresi il supporto finanziario e lo schema di convenzione da stipulare con i soggetti, pubblici o privati, coinvolti nell'attuazione delle iniziative di cui al comma 15.*

17. *Alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44 «Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali» sono apportate le seguenti modifiche:*

a) dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente art. 1 bis:

«Art. 1 bis
(Rilancio del termalismo)

La Regione, in attuazione dell'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», per assolvere agli obblighi e agli oneri derivanti dal trasferimento da parte dello Stato dell'azienda termale «Terme di Salice S.p.A.», già inquadrata nel soppresso Ente Autonomo Gestione Aziende Termali (E.A.G.A.T.), può finanziare un piano di rilancio delle Terme medesime.

I finanziamenti di cui al primo comma sono disposti nell'ambito delle disponibilità finanziarie stabilite con legge di bilancio.»;

b) il primo comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

«Il concessionario deve corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione:

a) di lire 50.000, con un minimo comunque non inferiore a lire 5.000.000, per le concessioni con annesso lo stabilimento di imbottigliamento;

b) di lire 25.000, con un minimo non inferiore a lire 1.000.000, per le concessioni con stabilimento di sole cure termali;

c) di lire 25.000, con un minimo di lire 300.000, per le concessioni con solo impianti di cura idropinica in sito.»;

c) il secondo comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

«Il canone annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istat e riferiti al 31 dicembre 1998.»;

d) dopo il secondo comma dell'art. 22 è aggiunto il comma seguente:

«Le somme di cui ai commi precedenti sono destinate al finanziamento della difesa attiva dei bacini idrominerali e termali, realizzata previo controllo delle matrici ambientali.».

18. *Le disposizioni di cui ai successivi commi da 19 a 28 si applicano ai procedimenti aventi ad oggetto:*

a) le autorizzazioni per l'escavazione di pozzo;

b) le concessioni per derivazione di acqua superficiale;

c) le concessioni per derivazioni di acqua da pozzo;

d) i nulla osta di polizia idraulica;

e) le autorizzazioni di polizia idraulica;

f) le autorizzazioni alla costruzione e al collaudo di elettrodotti;

g) le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo.

19. *Le modalità di determinazione e di corresponsione delle spese istruttorie relative ai procedimenti di cui al comma 18, che ai sensi dell'art. 3 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici», dell'art. 10 del r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 «Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche» e dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 765 «Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato in attuazione dell'art. 3 della l. 25 novembre 1971, n. 1041» sono a carico del richiedente, sono disciplinate dalle disposizioni di cui ai commi dal 20 al 28.*

20. *Le spese istruttorie di cui al comma 19 ricomprendono:*

a) le indennità di missione spettanti in forza della legge 15 aprile 1961, n. 291 «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»;

b) le spese di sorveglianza e di collaudo di cui all'art. 24 del r.d. 1285/1920;

c) le spese di sorveglianza sui lavori, eventualmente sostenute dagli uffici del Genio Civile, di cui all'art. 7, comma 4 della 1.r. 23 marzo 1998, n. 8 «Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale»;

d) ogni altra spesa dipendente dal fatto della concessione o autorizzazione.

21. *Gli adempimenti per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e sul Foglio Annunzi Legali e le relative spese sono a carico dei richiedenti.*

22. *Gli importi che i privati devono corrispondere a copertura delle spese d'istruttoria sono determinati e aggiornati con provvedimento della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fomite dagli uffici competenti ad istruire il procedimento.*

23. *L'aggiornamento degli importi deve essere rapportato, salva l'esigenza di copertura di eventuali costi aggiuntivi, all'indice di rivalutazione monetaria.*

24. *Gli uffici competenti ad istruire i procedimenti di cui al comma 18, devono garantire adeguata pubblicità ai provvedimenti di cui al comma 22.*

25. *Gli importi dovuti dai privati a copertura delle spese d'istruttoria, determinati ai sensi dei commi 22, 23 e 24, sono imputati al capitolo d'entrata individuato dalla Regione.*

26. *Il pagamento da parte dei privati è effettuato attraverso versamento sul c.c. postale intestato alla Regione Lombardia.*

27. *La ricevuta dell'avvenuto pagamento è presentata agli uffici competenti ad istruire i procedimenti di cui al comma 18 al momento della richiesta di concessione o autorizzazione.*

28. *Per i procedimenti di cui al comma 18, per i quali i privati abbiano già depositato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, gli importi richiesti dagli uffici competenti a copertura delle spese istruttorie, si applica la disciplina di cui agli artt. 31 e ss. della l.r. 57/79.*